



Associazione Italiana Welfare Aziendale

Milano, 20 aprile 2018

Alla cortese attenzione delle  
AZIENDE ASSOCIATE

### CIRCOLARE TECNICA AIWA N. 1/2018

**OGGETTO: circolare 5/E della Agenzia delle Entrate (29 marzo 2018) – Paragrafo 4.10: contributi di assistenza sanitaria integrativa versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fini assistenziali**

Il capitolo 4.10 della Circolare 5/E pubblicata il 29 marzo 2018, rubricato «Contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o Casse aventi esclusivamente fine assistenziale» (pagg. 42-43), ha suscitato diverse perplessità tra le aziende associate.

È quindi opportuno interpretare correttamente i chiarimenti espressi dalla Agenzia delle Entrate, leggendo esattamente il contenuto del capitolo citato, nonché tenendo in considerazione la dottrina e la giurisprudenza prevalente.

Il direttore della Agenzia, firmatario della Circolare, ha colto l'occasione del c.d. maxi-chiarimento per affrontare, per quanto solo parzialmente, un tema ricorrente: il trattamento fiscale dei contributi versati a Casse sanitarie nelle quali esiste, per ciascun iscritto/dipendente, «una **stretta correlazione** fra quanto percepito dalla cassa a titolo di contribuzione ed il valore della prestazione resa nei confronti del lavoratore, o dei suoi familiari e conviventi, al punto che la prestazione sanitaria - sotto forma di prestazione diretta ovvero di rimborso della spesa - ove erogata, **non possa comunque mai eccedere, in termini di valore, il contributo versato** dal dipendente o dal suo datore di lavoro» (*grassetto non presente nel testo originale*).

In questi casi, secondo l'Agenzia, venendo meno l'intento mutualistico, il lavoratore non dovrebbe beneficiare del vantaggio fiscale disposto dall'articolo 51, comma 2, lettera a) del TUIR, destinato appunto alle sole Casse aventi finalità mutualistica, bensì della sola detrazione prevista per le spese sanitarie a carico.

Piazza della Repubblica 26, 20124 Milano

+39 02 56569408

[www.aiwa.it](http://www.aiwa.it) - [segreteria@aiwa.it](mailto:segreteria@aiwa.it)

@aiwa\_welfare

C.F. 97771650153



Associazione Italiana Welfare Aziendale

Interpretando senza forzature, per quanto letteralmente, il passaggio citato, parrebbe infatti che le cause delle «perplexità» siano innanzitutto (1) la «stretta correlazione» tra contribuzione e prestazione e (2) l'impossibilità della prestazione di «eccedere» il valore del contributo per ciascun iscritto/dipendente.

**Orbene, qualora si evitasse una «stretta» correlazione tra contribuzione e prestazione, di conseguenza permettendo il riconoscimento di prestazioni/rimborsi di valore più elevato del contributo versato, verrebbero a cadere le «perplexità» della stessa Agenzia.**

Esemplificando: la ricomprensione tra le prestazioni sanitarie offerte di una copertura per grandi e costosi interventi, per quanto rari, determinerebbe allora il superamento dei dubbi esplicitati dall'Agenzia.

A sostegno di questa interpretazione è opportuno ribadire che le prestazioni di assistenza sanitaria integrativa sono assolutamente coerenti con la *ratio* degli interventi recenti in materia di welfare aziendale: (1) le prestazioni previste sono indubbiamente sociali, quindi in possesso della caratteristica profonda che ne giustifica il trattamento fiscale e contributivo di favore; (2) si tratta di soluzioni effettivamente collettive, ovvero rivolte a popolazioni aziendali eterogenee e non necessariamente «ricche» (non si dimentichi che le coperture sanitarie sono state per molti anni dei *benefit* concessi soltanto a dipendenti con trattamenti retributivi molto elevati); (3) quando proposte, sono opzioni molto apprezzate dalle persone, proprio per la loro utilità sociale e la loro funzione effettivamente integrativa tanto del welfare pubblico, quanto dei nomenclatori delle Casse di assistenza sanitaria integrativa regolate dai contratti collettivi nazionali.

AIWA continuerà ad interloquire con la politica e le amministrazioni competenti con l'intento di contribuire alla diffusione della cultura del welfare e allo sviluppo delle migliori pratiche.

IL PRESIDENTE  
F.to Emmanuele Massagli

Piazza della Repubblica 26, 20124 Milano

+39 02 56569408

[www.aiwa.it](http://www.aiwa.it) - [segreteria@aiwa.it](mailto:segreteria@aiwa.it)

@aiwa\_welfare

C.F. 97771650153